

Bruxelles, 12 settembre 2014
(OR. en)

13116/14

LIMITE

FISC 129
ENER 389
ENV 753

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0092 (CNS)**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Gruppo "Questioni fiscali" - Imposizione indiretta (Tassazione dell'energia)
n. doc. prec.:	9379/14 FISC 77 ENER 173 ENV 421
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Si allega per le delegazioni un compromesso elaborato dalla presidenza sulla proposta della Commissione concernente la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, che sarà discusso dal Gruppo "Questioni fiscali" il 22 settembre 2014.

Le modifiche al testo di compromesso sono in grassetto e sottolineate e sono state inserite nell'ultimo testo di compromesso della presidenza (doc. 9379/14 FISC 77 ENER 173 ENV 421). Le soppressioni sono indicate con [...].

Nel testo di compromesso la presidenza ha proposto un nuovo approccio ai livelli minimi di tassazione che sarà ulteriormente discusso nel corso della prossima riunione del Gruppo ad alto livello del 2 ottobre insieme a taluni elementi chiave della proposta, al fine di giungere ad un accordo politico al Consiglio ECOFIN di ottobre.

La presidenza presenta le sue proposte per i livelli minimi di tassazione applicabili ai prodotti energetici e all'elettricità nell'allegato I (tabelle A, B, C, D, E ed F). L'allegato II (tabelle A1, A2, A3, [...] B, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D ed E) comprende dettagli sul modo in cui sono stati determinati i livelli minimi di tassazione specificati nell'allegato I.

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura
il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità**

Articolo 1

La direttiva 2003/96/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Gli Stati membri tassano i prodotti seguenti conformemente alla presente direttiva:

- a) prodotti energetici;
- b) prodotti diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante per motori;
- c) prodotti diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come additivi o riempitivi per carburanti per motori;
- d) idrocarburi diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati per riscaldamento;
- e) elettricità.

La lettera d) non si applica alla torba."

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

a) *"prodotti energetici"* i prodotti di cui ai codici NC:

i) da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento;

ii) 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

iii) 2901 e 2902;

iv) 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento;

v) 3403;

vi) 3811

vii) 3817 00;

viii) 2909 19 10 e 3826 00 10;

ix) 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento e siano esonerati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b) della direttiva 92/83/CE;

x) 2909 19 90, da 3823 19 10 a 3823 19 90, 3824 90 97 e 3826 00 90, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento;

xi) 2804 10 00, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento;

- b) "*elettricità*": energia elettrica di cui al codice NC 2716;
- c) "*biomassa*": la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- d) "*livello di tassazione*": l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'imposta sul valore aggiunto, nel prosieguo IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo;
- e) "*codici NC*": i codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (*).

2. Qualora il regolamento di cui al paragrafo 1, lettera e) del presente articolo sia sostituito, o qualora una modifica della nomenclatura combinata renda necessaria una modifica dei codici di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta un atto delegato, ai sensi dell'articolo 27 e fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 27 bis e 27 ter, al fine di modificare i codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui alla presente direttiva o al fine di modificare il riferimento di cui al paragrafo 1, lettera e) del presente articolo per renderlo conforme alla versione applicabile della nomenclatura combinata.

Tale atto delegato non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.

3. Ai fini dei punti i), iv), ix), x) e xi) del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, delle lettere b), c) e d) dell'articolo 1, del paragrafo 4 dell'articolo 4 e delle lettere a), g), i) e j) dell'articolo 20, paragrafo 1, i prodotti destinati ad essere erogati sono considerati destinati all'uso come carburante per motori o combustibile per riscaldamento quando il fornitore è consapevole, o dovrebbe ragionevolmente esserlo, che il destinatario intende utilizzare o mettere in vendita i prodotti in oggetto come carburante o combustibile.
4. I prodotti di cui al punto i) del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo e alla lettera a) dell'articolo 20, paragrafo 1 non sono considerati destinati all'uso come carburante per motori o combustibile per riscaldamento se sono erogati a un produttore dei prodotti di cui al codice NC 3826 00 10 cui si fa riferimento nel paragrafo 1, lettera a), punto viii) del presente articolo e nell'articolo 20, paragrafo 1, lettera h).

(*) GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1. "

- 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. La presente direttiva non si applica:

- a) alla tassazione a valle del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402;
- b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:

- prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento;
- usi combinati dei prodotti energetici.

Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato;

- elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- elettricità, se incide per oltre il 50% sul costo di un prodotto. Per "costo di un prodotto" si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa, quale definita all'articolo 11. Questo costo è calcolato in media per unità. Per "costo dell'elettricità" si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa;
- processi mineralogici.
Per "processi mineralogici" s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee con il codice DI 23 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (*).

2. Tuttavia, l'articolo 20 si applica ai prodotti energetici utilizzati come indicato al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo.

(*) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1."

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nelle tabelle A, B, C, D, E e F dell'allegato I della presente direttiva.

2. I livelli minimi di tassazione di cui alle tabelle A, B, C, E e F dell'allegato I sono stati stabiliti sulla base di due componenti di riferimento, uno legato all'energia e l'altro al CO₂, specificati nelle tabelle A1, A2, A3, [...] B, C1, C2, C3, **C4, C5, C6**, D ed E dell'allegato II.
3. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in un'unica tassa o in tasse separate, come pure in unità diverse da quelle usate per i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, purché i livelli minimi specificati nella presente direttiva, risultanti dalla conversione in tali unità, siano rispettati. Gli Stati membri possono calcolare le loro aliquote nazionali senza fare riferimento alle tabelle di cui all'allegato II.

Quando sono utilizzate unità di volume, il volume è misurato alla temperatura di 15° C. Per i prodotti gassosi il volume è misurato ad una temperatura di 15° C e ad una pressione di 101,325 kilopascal.

4. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva sono specificati livelli minimi di tassazione sono tassati, in relazione al loro uso, alle aliquote nazionali applicabili al carburante per motori o combustibile per riscaldamento equivalente per il quale la presente direttiva specifica i livelli minimi di tassazione.

I prodotti diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante per motori, sono tassati alle aliquote nazionali applicabili al carburante per motori equivalente per il quale la presente direttiva specifica i livelli minimi di tassazione.

[...] [...] **Additivi o riempitivi per [...] carburanti per motori, diversi dall'acqua (codici NC 2201 e 2851 00 10)**, sono tassati alle aliquote nazionali applicabili al carburante per motori al quale sono aggiunti o sono destinati ad essere aggiunti. [...]

Gli idrocarburi diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati per riscaldamento, sono tassati alle aliquote nazionali applicabili al prodotto energetico equivalente per il quale la presente direttiva specifica i livelli minimi di tassazione.

Il paragrafo 4 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 5.

5. Qualora un prodotto di cui all'articolo 1 sia costituito in parte da biomassa o da prodotti ottenuti da biomassa, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, considerare tale parte come prodotto separato, indipendentemente dal codice NC corrispondente al prodotto nel suo insieme.

Il comma precedente si applica, nel caso di biocarburanti e bioliquidi, soltanto se il prodotto in questione soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (*).

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16."

- 5) L'articolo 5 è modificato mediante l'aggiunta del quinto trattino seguente:

"- quando le aliquote differenziate si riferiscono a prodotti energetici provenienti da rifiuti, residui, materie di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (*).

["- per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (inclusi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze, veicoli elettrici;

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16."

6) L'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 8, dal [1° gennaio 2016], [...] **1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2022,**
i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati
nell'allegato I, tabella A."

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. "Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del
gasolio utilizzato come propellente, purché l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato
come propellente non sia inferiore al livello minimo di tassazione per il gasolio stabilito nella
tabella A dell'allegato I della presente direttiva, fatte salve eventuali deroghe per tale uso
stabilite dalla presente direttiva."

c) Il paragrafo 4 è soppresso.

7) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal [1° gennaio 2016] i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti
utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono
quelli fissati nell'allegato I, tabella B."

- 8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 9 bis e l'articolo 11, [...]dal [1° gennaio 2016], 1° gennaio [...] 2019 e 1° gennaio [...] 2022 i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C."

- 9) È inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

A decorrere dal [1° gennaio 2016] i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento utilizzato per il riscaldamento all'interno di impianti contemplati e non esclusi dal sistema UE per lo scambio di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE, sono quelli fissati nell'allegato I, tabella E.

[...]

I livelli di tassazione nazionali per detti fini rispettano le aliquote minime fissate nell'allegato I, tabella E, sulla media per ciascuna impresa, **e non superano i livelli di tassazione nazionali applicati per i fini descritti all'articolo 11 della presente direttiva."**

- 10) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

A decorrere dal [1° gennaio 2016], i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella D."

- 11) L'articolo 12 è soppresso.
- 12) L'articolo 11 diventa l'articolo 12.
- 13) È inserito il seguente articolo 11:

"Articolo 11

1. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo **e non contemplati dalle disposizioni dell'articolo 9 bis**, dal [1° gennaio 2016] i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti energetici utilizzati a fini di riscaldamento o ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'elettricità, sono quelli fissati nell'allegato I, tabella F.

I livelli di tassazione nazionali per detti fini rispettano le aliquote minime fissate nell'allegato I, tabella F, sulla media per ciascuna impresa.

2. Il presente articolo si applica:
 - a) per le imprese a forte consumo di energia.

Per "impresa a forte consumo di energia" si intende un'impresa, come definita all'articolo 12, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo o per la quale l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi riguardanti, ad esempio, il valore del fatturato, il processo e il settore di attività.

Per "acquisti di prodotti energetici e di elettricità" si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto l'elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile.

Per "valore produttivo" si intende la cifra d'affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, dedotti gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.

Per "valore aggiunto" si intende il totale della cifra d'affari soggetta a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni;

b) qualora siano conclusi accordi con imprese, come definite all'articolo 12, o con associazioni di tali imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a migliorare l'efficienza energetica e/o ridurre le emissioni di CO₂, in maniera all'incirca equivalente a quanto si sarebbe ottenuto se fossero state applicate le normali aliquote minime dell'UE.

Per "regimi concernenti diritti commercializzabili" si intendono regimi diversi dal sistema dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE."

14) L'articolo 14 è così modificato:

a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE(*), per quanto riguarda le esenzioni di cui godono i prodotti tassabili, e fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare evasioni, elusioni o abusi:

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni e fornita direttamente alle imbarcazioni ormeggiate nei porti diverse dalle imbarcazioni private da diporto."

(*) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12."

15) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:
 - a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota **le dimostrativi** per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;
 - b) all'elettricità:
 - di origine solare, eolica, ondosa, mareomotrice o geotermica,
 - di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici,
 - generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa,
 - generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate,
 - generata da celle a combustibile;
 - c) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
 - d) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri possono applicare le definizioni nazionali di cogenerazione "rispettosa dell'ambiente" (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all'unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione;

- e) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus [...];
- f) ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e all'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni;
- g) al gas naturale, al carbone e ai combustibili solidi utilizzati come combustibile per riscaldamento e all'elettricità, se utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute come organizzazioni caritative dallo Stato membro interessato. Le esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione possono essere applicate a tutti i prodotti energetici utilizzati come combustibile per il riscaldamento, per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute come organizzazioni caritative dagli Stati membri interessati. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri possono limitare l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;

- i) fino al [31 dicembre 2022], al GPL utilizzato come propellente;
 - j) fino al [31 dicembre 2022], al gas naturale e al biogas utilizzati come propellenti;
 - k) ai carburanti per motori utilizzati nel settore della fabbricazione, dello sviluppo, del controllo e della manutenzione di aeromobili e di navi;
 - l) ai carburanti per motori utilizzati per operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti;
 - m) ai prodotti energetici di cui al codice NC 2705 utilizzati come combustibile per riscaldamento.
2. Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità generata tramite le attività specificate al paragrafo 1, lettera b).
3. Fino al 31 dicembre 2022, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici utilizzati per i lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e nella silvicoltura.

Al più tardi entro il 1° gennaio 2023 la Commissione elabora una relazione sulla cui base il Consiglio verifica se le disposizioni di cui al primo comma devono essere modificate in ordine al calendario o al livello di tassazione applicabili."

16) L'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota della tassazione sui prodotti di cui all'articolo 1 della presente direttiva quando questi sono costituiti da uno o più dei seguenti prodotti o li contengono e, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi di cui all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, quando tali prodotti rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della stessa direttiva:"

ii) il terzo comma è soppresso.

b) Sono soppressi i paragrafi 4, 6 e 8.

17) Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 17

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità di cui alle definizioni dell'articolo 2, se utilizzati da un'impresa a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a).
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino al 50 % dei livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai prodotti energetici e all'elettricità di cui alle definizioni dell'articolo 2, se utilizzati dalle imprese di cui all'articolo 12 che non sono imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a).

3. Le imprese che beneficiano delle possibilità di cui ai paragrafi 1 e 2 sottoscrivono gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b). Gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti devono portare al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ o ad una maggiore efficienza energetica in misura all'incirca equivalente al risultato che si sarebbe ottenuto se fossero state applicate le normali aliquote minime dell'UE.

Articolo 18

1. La Spagna può prevedere che i livelli della tassazione applicati da una comunità autonoma possano essere superiori ai livelli di tassazione nazionali corrispondenti (differenziazione regionale). Le norme applicabili devono rispettare le condizioni seguenti:
- a) il livello di tassazione applicato da una comunità autonoma non deve superare il corrispondente livello di tassazione nazionale di più del 15%;
 - b) qualora, durante lo spostamento di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa destinati alla Spagna in provenienza da un altro Stato membro, è commessa, o si ritiene sia commessa, in Spagna un'irregolarità ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2008/118/CE, nel corso della circolazione per la quale è esigibile l'accisa, la persona resasi garante del pagamento ai sensi dell'articolo 18 di detta direttiva non è tenuta a pagare la differenza tra il livello di tassazione applicato dalla comunità autonoma e quello applicato a livello nazionale, a meno che la persona stessa abbia preso parte all'irregolarità o all'infrazione.

2. La Francia può prevedere che i livelli della tassazione applicati a livello delle regioni francesi possano essere superiori ai livelli di tassazione nazionali corrispondenti (differenziazione regionale). Le norme applicabili devono rispettare le condizioni seguenti:
- a) il livello di tassazione applicato da un'autorità regionale non deve superare il corrispondente livello di tassazione nazionale di più del 15%;
 - b) qualora, durante lo spostamento di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa destinati alla Francia in provenienza da un altro Stato membro, è commessa, o si ritiene sia commessa, in Francia un'irregolarità ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2008/118/CE, nel corso della circolazione per la quale è esigibile l'accisa, la persona resasi garante del pagamento ai sensi dell'articolo 18 di detta direttiva non è tenuta a pagare la differenza tra il livello di tassazione applicato dall'autorità regionale e quello applicato a livello nazionale, a meno che la persona stessa abbia preso parte all'irregolarità o all'infrazione.
3. Il Portogallo può applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.

4. La Grecia può applicare livelli di tassazione inferiori fino a 0,6 EUR per GJ alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come propellente e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, Chio, Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

[5. Gli Stati membri X possono, per gli usi di cui agli articoli (articoli 7 e/o 8 e/o 9), applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 20XX al fine di portare i loro livelli di tassazione ai livelli minimi di tassazione stabiliti dalla presente direttiva a..... (descrizione dei prodotti energetici specifici).] "

18) Gli articoli 18 bis e 18 ter sono soppressi.

19) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

1. Le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118/CE, capi III, IV e V, si applicano soltanto ai prodotti energetici elencati in appresso:

- a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 12 a 2710 19 68, 2710 19 91, 2710 19 99 e da 2710 20 11 a 2710 20 39. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29, 2710 19 91 e 2710 19 99, le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118/CE, capi III, IV e V, si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
- d) i prodotti di cui ai codici NC 2711 (salvo 2711 21 e 2711 29);
- e) i prodotti di cui al codice NC 2901 10;

- f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
- g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- h) i prodotti di cui ai codici NC 2909 19 10 e 3826 00 10;
- i) i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori e sono esonerati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b) della direttiva 92/83/CE;
- j) i prodotti di cui ai codici NC 2909 19 90, da 3823 19 10 a 3823 19 90, 3824 90 97 e 3826 00 90, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- k) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00.

2. Gli Stati membri possono, conformemente ad accordi bilaterali o multilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle disposizioni di cui alla direttiva 2008/118/CE, capi III, IV e V, tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alcuni di essi, purché non siano contemplati dagli articoli 7, 8 e 9 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti sono notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri."

20) L'articolo 21 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, le parole "direttiva 92/12/CEE" e "articolo 2, paragrafo 3" sono sostituite dalle parole "direttiva 2008/118/CE" e "articolo 4, paragrafo 4", rispettivamente;
- b) il paragrafo 2 è soppresso;
- c) al paragrafo 5, primo e quarto comma, le parole "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE" sono sostituite dalle parole "Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 7 della direttiva 2008/118/CE".

d) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo avviene ai fini di tale produzione.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che il consumo di prodotti energetici non prodotti all'interno di tale stabilimento e di elettricità sia considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione."

21) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

"serbatoi normali":

- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su un autoveicolo e che, in base ai documenti di immatricolazione o al certificato dell'avvenuto controllo tecnico del veicolo stesso, rispondono ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali, i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli,

- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su un contenitore per usi speciali che, in base ai documenti di immatricolazione del contenitore stesso, rispondono ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali,

"contenitore per usi speciali": qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro."

22) All'articolo 25, il paragrafo 2 è così modificato:

- "2. Se i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 7 a 11, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità."

23) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter."

24) Sono inseriti i seguenti articoli 27 bis, 27 ter e 27 quater:

*"Articolo 27 bis
Revoca della delega*

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento.
2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 27 ter
Obiezione agli atti delegati*

1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro [tre] mesi dalla data di notifica.
2. Se, allo scadere di tale termine, il Consiglio non ha sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Consiglio ha informato la Commissione della sua intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Consiglio muove obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. Il Consiglio ne illustra le ragioni.

Articolo 27 quater

Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio."

- 25) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

[...] "Articolo 29

Ogni cinque anni, e la prima volta entro la fine del [...] **2020**], la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva e, se del caso, una proposta di modifica della stessa.

Nella relazione la Commissione esamina, tra le altre cose, il livello minimo di tassazione legata al CO₂, l'impatto dell'innovazione e dei progressi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica e l'uso dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le esenzioni e le riduzioni di cui alla presente direttiva, anche in relazione al combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo, siano giustificate. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di tassazione e degli obiettivi del trattato in generale.

[...]"[...]

- 26) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato I della presente direttiva.
- 27) Gli allegati II e III sono soppressi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [il 31 dicembre 2015], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2016].

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo e terzo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

TABELLA A - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI AI CARBURANTI PER MOTORI UTILIZZATI PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 7						
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2016]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2019]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2022]	
	EUR/UNITÀ	EUR / GJ	EUR/UNITÀ	EUR / GJ	EUR/UNITÀ	EUR / GJ
Gruppo 1						
Benzina	361,62 EUR/1000 l	11,03	381,28 EUR/1000 l	11,63	400,95 EUR/1000 l	12,23
Gasolio	333,96 EUR/1000 l	9,49	365,63 EUR/1000 l	10,39	397,31 EUR/1000 l	11,29
Cherosene	335,72 EUR/1000 l	9,46	367,65 EUR/1000 l	10,36	399,58 EUR/1000 l	11,26
GPL	140,63 EUR/1000 kg	3,06	145,23 EUR/1000 kg	3,16	149,83 EUR/1000 kg	3,26
Gas naturale	105,25 EUR/1000 m³	2,97	108,79 EUR/1000 m³	3,07	112,33 EUR/1000 m³	3,17
Gruppo 2						
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione comandata ⁱ	*	7,00	*	7,00	*	7,00
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione spontanea ⁱ	*	7,00	*	7,00	*	7,00
Biogas	n.d.	2,30	n.d.	2,40	n.d.	2,50

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

* Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

TABELLA B - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI DAL [1° gennaio 2016] AI CARBURANTI PER MOTORI UTILIZZATI PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2		
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE	
	EUR/UNITÀ	EUR / GJ
Gasolio	36,57 EUR/1000 l	1,04
Cherosene	35,93 EUR/1000 l	1,01
GPL	41,73 EUR/1000 kg	0,91
Gas naturale	29,14 EUR/1.000 m ³	0,82
Biocarburanti sostenibili ¹	*	0,20
Biogas	n.d.	0,20

- (i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- (*) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

TABELLA C

LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI AL COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 (USO COMMERCIALE)						
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2016]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2019]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2022]	
	EUR/UNITÀ	EUR / GJ	EUR/UNITÀ	EUR / GJ	EUR/UNITÀ	EUR / GJ
Gasolio	21,00 EUR/1000 l	0,60	21,00 EUR/1000 l	0,60	21,00 EUR/1000 l	0,60
Olio combustibile pesante	15,00 EUR/1000 kg	0,38	15,00 EUR/1000 kg	0,38	15,00 EUR/1000 kg	0,38
Cherosene	11,18 EUR/1000 l	0,32	11,43 EUR/1000 l	0,32	11,69 EUR/1000 l	0,33
GPL	13,84 EUR/1000 kg	0,30	14,13 EUR/1000 kg	0,31	14,42 EUR/1000 kg	0,31
Gas naturale	10,26 EUR/1000 m ³	0,29	10,46 EUR/1000 m ³	0,30	10,65 EUR/1000 m ³	0,30
Coke	10,01 EUR/1000 kg	0,35	10,28 EUR/1000 kg	0,36	10,55 EUR/1000 kg	0,37
Carbone fossile / bituminoso	8,42 EUR/1000 kg	0,35	8,64 EUR/1000 kg	0,36	8,87 EUR/1000 kg	0,37
Lignite	4,30 EUR/1000 kg	0,36	4,42 EUR/1000 kg	0,37	4,54 EUR/1000 kg	0,38
Scisti bituminosi	3,30 EUR/1000 kg	0,37	3,40 EUR/1000 kg	0,38	3,49 EUR/1000 kg	0,39
Biocarburanti sostenibili ¹	*	0,20	*	0,20	*	0,20
Biogas	n.d.	0,20	n.d.	0,20	n.d.	0,20

LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI AL COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 (USO NON COMMERCIALE)						
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2016]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2019]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2022]	
	EUR/UNITÀ	EUR / GJ	EUR/UNITÀ	EUR / GJ	EUR/UNITÀ	EUR / GJ
Gasolio	21,00 EUR/1000 l	0,60	21,00 EUR/1000 l	0,60	21,00 EUR/1000 l	0,60
Olio combustibile pesante	17,91 EUR/1000 kg	0,45	18,53 EUR/1000 kg	0,46	19,15 EUR/1000 kg	0,48
Cherosene	15,26 EUR/1000 l	0,43	15,77 EUR/1000 l	0,44	16,28 EUR/1000 l	0,46
GPL	18,49 EUR/1000 kg	0,40	19,07 EUR/1000 kg	0,41	19,65 EUR/1000 kg	0,43
Gas naturale	13,44 EUR/1000 m ³	0,38	13,83 EUR/1000 m ³	0,39	14,23 EUR/1000 m ³	0,40
Coke	14,33 EUR/1000 kg	0,50	14,87 EUR/1000 kg	0,52	15,41 EUR/1000 kg	0,54
Carbone fossile / bituminoso	12,04 EUR/1000 kg	0,50	12,49 EUR/1000 kg	0,52	12,95 EUR/1000 kg	0,54
Lignite	6,23 EUR/1000 kg	0,52	6,47 EUR/1000 kg	0,54	6,71 EUR/1000 kg	0,56
Scisti bituminosi	4,83 EUR/1000 kg	0,54	5,02 EUR/1000 kg	0,56	5,21 EUR/1000 kg	0,59
Biocarburanti sostenibili ¹	*	0,20	*	0,20	*	0,20
Biogas	n.d.	0,20	n.d.	0,20	n.d.	0,20

- (j) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- (*) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

TABELLA D - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI DAL [1° gennaio 2016] ALL'ELETTRICITÀ - ARTICOLO 10		
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE	
	EUR / MWh	EUR / GJ
Energia elettrica codice NC 2716	0,54	0,15

TABELLA E - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI DAL [1° gennaio 2016] AI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 bis		
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE	
	EUR/UNITÀ	EUR / GJ
Gasolio	10,6 EUR/1000 l	0,30
Olio combustibile pesante	12,0 EUR/1000 kg	0,30
Cherosene	10,6 EUR/1000 l	0,30
GPL	13,8 EUR/1000 kg	0,30
Gas naturale	10,6 EUR/1.000 m ³	0,30
Coke	8,6 EUR/1000 kg	0,30
Carbone fossile / bituminoso	7,2 EUR/1000 kg	0,30
Lignite	3,6 EUR/1000 kg	0,30
Scisti bituminosi	2,7 EUR/1000 kg	0,30
Biocarburanti sostenibili ¹	*	0,30
Biogas	n.d.	0,30

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

* Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

TABELLA F - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI DAL [1° gennaio 2016] ALL'ELETTRICITÀ, AL COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO E AI CARBURANTI PER MOTORI UTILIZZATI PER FINI DIVERSI DALLA PROPULSIONE DI VEICOLI - ARTICOLO 11		
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE	
	EUR/UNITÀ	EUR / GJ
Gasolio	21,00 EUR/1000 l	0,60
Olio combustibile pesante	15,48 EUR/1000 kg	0,39
Cherosene	12,75 EUR/1000 l	0,36
GPL	14,51 EUR/1000 kg	0,32
Gas naturale	10,62 EUR/1.000 m³	0,30
Coke	13,48 EUR/1000 kg	0,47
Carbone fossile / bituminoso	11,33 EUR/1000 kg	0,47
Lignite	6,01 EUR/1000 kg	0,51
Scisti bituminosi	4,76 EUR/1000 kg	0,54
Biocarburanti sostenibili ¹	*	0,30
Biogas	n.d.	0,30
Elettricità	0,54 EUR/MWh	0,15

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

* Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

ALLEGATO II

TABELLA A1 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori – 1/1/2016

	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2016	
									EUR/unità	EUR/GJ
Prodotti	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gruppo 1										
Benzina	745	44	69,3	0,0693	12	10,2	27,259848	334.356	361,6158 EUR/1000 l	11,0316
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	12	8,6	31,29414912	302,66496	333,9591 EUR/1000 l	9,4892
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	12	8,6	30,6104184	305,1108	335,7212 EUR/1000 l	9,4628
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	12	2,3	34,8312	105,80	140,6312 EUR/1000 kg	3,0572
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	12	2,3	23,83128	81,42	105,2513 EUR/1000 m³	2,9732
Gruppo 2										
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione comandata ⁱ	*	****	n.d.	n.d.	n.d.	7,0	-	-	*****	7,0000
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione spontanea ⁱ	*	****	n.d.	n.d.	n.d.	7,0	-	-	*****	7,0000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	2,3	n.d.	n.d.	n.d.	2,3000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

TABELLA A2 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori – 1/1/2019										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2019	
	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gruppo 1										
Benzina	745	44	69,3	0,0693	12	10,8	27,259848	354,0240	381,2838 EUR/1000 l	11,6316
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	12	9,5	31,294149	334,3392	365,6333 EUR/1000 l	10,3892
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	12	9,5	30,610418	337,0410	367,6514 EUR/1000 l	10,3628
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	12	2,4	34,8312	110,4000	145,2312 EUR/1000 kg	3,1572
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	12	2,4	23,83128	84,9600	108,7913 EUR/1000 m ³	3,0732
Gruppo 2										
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione comandata ⁱ	*	****	n.d.	n.d.	n.d.	7,0	-	-	*****	7,0000
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione spontanea ⁱ	*	****	n.d.	n.d.	n.d.	7,0	-	-	*****	7,0000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	2,4	n.d.	n.d.	n.d.	2,4000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

TABELLA A3 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori – 1/1/2022										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2022	
	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gruppo 1										
Benzina	745	44	69,3	0,0693	12	11,4	27,259848	373,6920	400,9518 EUR/1000 l	12,2316
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	12	10,4	31,29414912	366,0134	397,3076 EUR/1000 l	11,2892
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	12	10,4	30,6104184	368,9712	399,5816 EUR/1000 l	11,2628
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	12	2,5	34,8312	115,0000	149,8312 EUR/1000 kg	3,2572
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	12	2,5	23,83128	88,5000	112,3313 EUR/1000 m ³	3,1732
Gruppo 2										
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione comandata ⁱ	*	****	n.d.	n.d.	n.d.	7,0	-	-	*****	7,0000
Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione spontanea ⁱ	*	****	n.d.	n.d.	n.d.	7,0	-	-	*****	7,0000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	2,5	n.d.	n.d.	n.d.	2,5000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

TABELLA B - Metodologia di calcolo dei livelli minimi di tassazione per i carburanti per motori ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2 – 1/1/2016										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2016	
	[1]*	[2]**	[3]***	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	EUR/unità	EUR/GJ
				=[3]/1000			A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	12	0,15	31,294149 EUR/1000 l	5,27904	36,57319 EUR/1000 l	1,0392
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	12	0,15	30,610418 EUR/1000 l	5,3217	35,93212 EUR/1000 l	1,0128
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	12	0,15	34,8312 EUR/1000 kg	6,9	41,7312 EUR/1000 kg	0,9072
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	12	0,15	23,83128 EUR/1000 m ³	5,31	29,14128 EUR/1000 m ³	0,8232
Biocarburanti sostenibili ⁱ	*	****	n.d.	n.d.	n.d.	0,20	-	-	*****	0,2000
Biogas		50	n.d.	n.d.	n.d.	0,20	n.d.	n.d.	n.d.	0,2000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

TABELLA C1 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per il combustibile per riscaldamento - 1/1/2016 (USO COMMERCIALE)										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2016	
									EUR/unità	EUR/GJ
	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	1,6	0,2	n.c.	n.c.	21,0000 EUR/1000 l ⁱⁱ	0,6000 ⁱⁱ
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	1,6	0,2	n/c	n/c	15,0000 EUR/1000 kg ⁱⁱⁱ	0,3750 ⁱⁱⁱ
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	1,6	0,2	4,0814	7,0956	11,1770 EUR/1000 l	0,3150
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	1,6	0,2	4,6442	9,2000	13,8442 EUR/1000 kg	0,3010
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	1,6	0,2	n/c	n/c	10,6200 EUR/1000 m ³ ^{iv}	0,3000 ^{iv}
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	1,6	0,2	4,3138	5,7000	10,0138 EUR/1000 kg	0,3514
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	1,6	0,2	3,6251	4,7900	8,4151 EUR/1000 kg	0,3514
Lignite	n.d.	11,9****	101	0,101	1,6	0,2	1,9230	2,3800	4,3030 EUR/1000 kg	0,3616
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0,107	1,6	0,2	1,5237	1,7800	3,3037 EUR/1000 kg	0,3712
Biocarburanti sostenibili ⁱ	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	n.d.	n.d.	*****	0,2000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	n.d.	n.d.	n.d.	0,2000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

ii) Il livello minimo di tassazione del gasolio utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 21 EUR/1000 l e 0,6 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per il gasolio (direttiva 2003/96/CE).

iii) Il livello minimo di tassazione dell'olio combustibile pesante utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 15 EUR/1000 l e 0,375 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per l'olio combustibile pesante (direttiva 2003/96/CE)

iv) Il livello minimo di tassazione da applicare ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzato ai fini dell'articolo 9 non dovrebbe essere inferiore al livello minimo di tassazione utilizzato per i fini dell'articolo 9bis. Per questo motivo il livello minimo di tassazione applicabile al gas naturale utilizzato per i fini dell'articolo 9 è fissato a 10,62 EUR/1000 m³ e 0,3 EUR/GJ

TABELLA C2 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per il combustibile per riscaldamenti - 1/1/2019 (USO COMMERCIALE)										
	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2019	
									EUR/unità	EUR/GJ
Prodotti	[1]*	[2]**	[3]*** =[3]/1000	[4]	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	1,7	0,2	n/c	n/c	21,0000 EUR/1000 l ⁱⁱ	0,6000 ⁱⁱ
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	1,7	0,2	n/c	n/c	15,0000 EUR/1000 kg ⁱⁱⁱ	0,3750 ⁱⁱⁱ
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	1,7	0,2	4,3365	7,0956	11,4321 EUR/1000 l	0,3222
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	1,7	0,2	4,9344	9,2000	14,1344 EUR/1000 kg	0,3073
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	1,7	0,2	n/c	n/c	10,6200 EUR /1000 m ^{3iv}	0,3000 ^{iv}
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	1,7	0,2	4,5834	5,7000	10,2834 EUR/1000 kg	0,3608
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	1,7	0,2	3,8516	4,7900	8,6416 EUR/1000 kg	0,3608
Lignite	n.d.	11,9****	101	0,101	1,7	0,2	2,0432	2,3800	4,4232 EUR/1000 kg	0,3717
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0,107	1,7	0,2	1,6189	1,7800	3,3989 EUR/1000 kg	0,3819
Biocarburanti sostenibili ⁱ	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	-	-	*****	0,2000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	n.d.	n.d.	n.d.	0,2000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

ii) Il livello minimo di tassazione del gasolio utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 21 EUR/1000 l e 0,6 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per il gasolio (direttiva 2003/96/CE).

iii) Il livello minimo di tassazione dell'olio combustibile pesante utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 15 EUR/1000 l e 0,375 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per l'olio combustibile pesante (direttiva 2003/96/CE)

iv) Il livello minimo di tassazione da applicare ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzato ai fini dell'articolo 9 non dovrebbe essere inferiore al livello minimo di tassazione utilizzato per i fini dell'articolo 9bis. Per questo motivo il livello minimo di tassazione applicabile al gas naturale utilizzato per i fini dell'articolo 9 è fissato a 10,62 EUR/1000 m³ e 0,3 EUR/GJ

TABELLA C3 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per il combustibile per riscaldamento - 1/1/2022 (USO COMMERCIALE)

	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2022	
									EUR/unità	EUR/GJ
Prodotti	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	1,8	0,2	n/c	n/c	21,0000 EUR/1000 lⁱⁱ	0,6000ⁱⁱ
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	1,8	0,2	n/c	n/c	15,0000 EUR/1000 kgⁱⁱⁱ	0,3750ⁱⁱⁱ
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	1,8	0,2	4,5916	7,0956	11,6872 EUR/1000 l	0,3294
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	1,8	0,2	5,2247	9,2000	14,4247 EUR/1000 kg	0,3136
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	1,8	0,2	3,5747	7,0800	10,6547 EUR/1000 m³	0,3010
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	1,8	0,2	4,8530	5,7000	10,5530 EUR/1000 kg	0,3703
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	1,8	0,2	4,0782	4,7900	8,8682 EUR/1000 kg	0,3703
Lignite	n.d.	11,9****	101	0,101	1,8	0,2	2,1634	2,3800	4,5434 EUR/1000 kg	0,3818
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0,107	1,8	0,2	1,7141	1,7800	3,4941 EUR/1000 kg	0,3926
Biocarburanti sostenibili ⁱ	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	-	-	*****	0,2000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	n.d.	n.d.	n.d.	0,2000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

ii) Il livello minimo di tassazione del gasolio utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 21 EUR/1000 l e 0,6 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per il gasolio (direttiva 2003/96/CE).

iii) Il livello minimo di tassazione dell'olio combustibile pesante utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 15 EUR/1000 l e 0,375 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per l'olio combustibile pesante (direttiva 2003/96/CE)

TABELLA C4 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per il combustibile per riscaldamento - 1/1/2016 (USO NON COMMERCIALE)										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2016	
									EUR/unità	EUR/GJ
	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	3,2	0,2	n/c	n/c	21,0000 EUR/1000 l ⁱⁱ	0,6000 ⁱⁱ
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	3,2	0,2	9,9072	8,0000	17,9072 EUR/1000 kg	0,4477
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	3,2	0,2	8,1628	7,0956	15,2584 EUR/1000 l	0,4301
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	3,2	0,2	9,2883	9,2000	18,4883 EUR/1000 kg	0,4019
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	3,2	0,2	6,3550	7,0800	13,4350 EUR/1000 m ³	0,3795
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	3,2	0,2	8,6275	5,7000	14,3275 EUR/1000 kg	0,5027
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	3,2	0,2	7,2501	4,7900	12,0401 EUR/1000 kg	0,5027
Lignite	n.d.	11,9****	101	0.101	3,2	0,2	3,8461	2,3800	6,2261 EUR/1000 kg	0,5232
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0.107	3,2	0,2	3,0474	1,7800	4,8274 EUR/1000 kg	0,5424
Biocarburanti sostenibili ⁱ	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	-	-	*****	0,2000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	n.d.	n.d.	n.d.	0,2000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

ii) Il livello minimo di tassazione del gasolio utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 21 EUR/1000 l e 0,6 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per il gasolio (direttiva 2003/96/CE).

TABELLA C5 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per il combustibile per riscaldamenti - 1/1/2019 (USO NON COMMERCIALE)										
	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2019	
									EUR/unità	EUR/GJ
Prodotti	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	3,4	0,2	n/c	n/c	21,0000 EUR/1000 l ⁱⁱ	0,6000 ⁱⁱ
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	3,4	0,2	10,5264	8,0000	18,5264 EUR/1000 kg	0,4632
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	3,4	0,2	8,6730	7,0956	15,7686 EUR/1000 l	0,4445
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	3,4	0,2	9,8688	9,2000	19,0688 EUR/1000 kg	0,4145
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	3,4	0,2	6,7522	7,0800	13,8322 EUR/1000 m ³	0,3907
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	3,4	0,2	9,1667	5,7000	14,8667 EUR/1000 kg	0,5216
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	3,4	0,2	7,7033	4,7900	12,4933 EUR/1000 kg	0,5216
Lignite	n.d.	11,9****	101	0,101	3,4	0,2	4,0865	2,3800	6,4665 EUR/1000 kg	0,5434
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0,107	3,4	0,2	3,2378	1,7800	5,0178 EUR/1000 kg	0,5638
Biocarburanti sostenibili ⁱ	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	-	-	*****	0,2000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	n.d.	n.d.	n.d.	0,2000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(******) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

ii) Il livello minimo di tassazione del gasolio utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 21 EUR/1000 l e 0,6 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per il gasolio (direttiva 2003/96/CE).

TABELLA C6 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per il combustibile per riscaldamento - 1/1/2022 (USO NON COMMERCIALE)										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2022	
	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	EUR/unità	EUR/GJ
									[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	3,6	0,2	n/c	n/c	21,0000 EUR/1000 l ⁱⁱ	0,6000 ⁱⁱ
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	3,6	0,2	11,1456	8,0000	19,1456 EUR/1000 kg	0,4786
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	3,6	0,2	9,1831	7,0956	16,2787 EUR/1000 l	0,4588
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	3,6	0,2	10,4494	9,2000	19,6494 EUR/1000 kg	0,4272
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	3,6	0,2	7,1494	7,0800	14,2294 EUR/1000 m ³	0,4020
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	3,6	0,2	9,7060	5,7000	15,4060 EUR/1000 kg	0,5406
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	3,6	0,2	8,1564	4,7900	12,9464 EUR/1000 kg	0,5406
Lignite	n.d.	11,9*** *	101	0,101	3,6	0,2	4,3268	2,3800	6,7068 EUR/1000 kg	0,5636
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0,107	3,6	0,2	3,4283	1,7800	5,2083 EUR/1000 kg	0,5852
Biocarburanti sostenibili ⁱ	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	-	-	*****	0,2000
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,2	n.d.	n.d.	n.d.	0,2000

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

ii) Il livello minimo di tassazione del gasolio utilizzato per i fini di cui all'articolo 9 è fissato a 21 EUR/1000 l e 0,6 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello attuale di tassazione per il gasolio (direttiva 2003/96/CE).

Tabella D - Metodologia di calcolo delle aliquote minime applicabili dal [1° gennaio 2016] al combustibile per riscaldamento per i fini di cui all'articolo 9 bis										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2016	
									EUR/unità	EUR/GJ
	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	0	0,3	0	10,55808	10,55808 EUR/1000 l	0,30
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	0	0,3	0	12,00	12,00 EUR/1000 kg	0,30
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	0	0,3	0	10,6434	10,6434 EUR/1000 l	0,30
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	0	0,3	0	13,80	13,80 EUR/1000 kg	0,30
Gas naturale	0,75	47,2	56,1	0,0561	0	0,3	0	10,62	10,62 EUR/1000 m ³	0,30
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	0	0,3	0	8,55	8,55 EUR/1000 kg	0,30
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	0	0,3	0	7.185	7.185 EUR/1000 kg	0,30
Lignite	n.d.	11,9****	101	0.101	0	0,3	0	3,57	3,57 EUR/1000 kg	0,30
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0,107	0	0,3	0	2,67	2,67 EUR/1000 kg	0,30
Biocarburanti sostenibili ¹	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,3	-	-	*****	0,30
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,3	n.d.	n.d.	n.d.	0,30

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

TABELLA E - Metodologia di calcolo delle aliquote minime applicabili dal [1° gennaio 2016] all'elettricità, al combustibile per riscaldamento e ai carburanti per motori utilizzati per fini diversi dalla propulsione di veicoli - articolo 11										
Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /CJ)	Fattore di emissione di CO ₂ (t CO ₂ /GJ)	Aliquota del componente legato al CO ₂ (EUR/t CO ₂)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO ₂ in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2016	
									EUR/unità	EUR/GJ
	[1]*	[2]**	[3]***	[4] =[3]/1000	[5]	[6]	[7] A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 EUR/1000 l B=(2)x(4)x(5) EUR/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) EUR/1000 m ³	[8] D=(1)x(2)x(6)/1000 EUR/1000 l E=(2)x(6) EUR/1000 kg F=(1)x(2)x(6) EUR/1000 m ³	[9] =[7]+[8]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I = (9)/[(1)x(2)]
Gasolio	832	42,3	74,1	0,0741	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	20,98946304 EUR/1000 l ^I	0,5964 ^I
Olio combustibile pesante	n.d.	40	77,4	0,0774	5	0	15,48	0	15,48 EUR/1000 kg	0,387
Cherosene	810	43,8	71,9	0,0719	5	0	12,754341	0	12,75 EUR/1000 l	0,3595
GPL	n.d.	46	63,1	0,0631	5	0	14,513	0	14,51 EUR/1000 kg	0,3155
Gas naturale ^{II}	0,75	47,2	56,1	0,0561	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10,62 ^{II} EUR/1000 m ³	0,30 ^{II}
Coke	n.d.	28,5	94,6	0,0946	5	0	13,4805	0	13,48 EUR/1000 kg	0,473
Carbone fossile / bituminoso	n.d.	23,95	94,6	0,0946	5	0	11,32835	0	11,33 EUR/1000 kg	0,473
Lignite	n.d.	11,9****	101	0,101	5	0	6,0095	0	6,01 EUR/1000 kg	0,505
Scisti bituminosi	n.d.	8,9	107	0,107	5	0	4,7615	0	4,76 EUR/1000 kg	0,535
Biocarburanti sostenibili ^{III}	*	*****	n.d.	n.d.	n.d.	0,3	-	-	*****	0,30
Biogas	n.d.	50	n.d.	n.d.	n.d.	0,3	n.d.	n.d.	n.d.	0,30
Elettricità	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.				0,54 EUR/MWh	0,15

(*) Studio CCR, fatta eccezione per il cherosene il cui valore è fornito da una pubblicazione dell'AIE

(**) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (biocarburanti)

(***) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(****) Il potere calorifico netto è la media del potere calorifico netto della lignite nera e della lignite. (2012/27/UE)

(*****) Potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

(*****) Il livello di tassazione in EUR/1000 l per biocarburanti sostenibili è calcolato sulla base del potere calorifico netto di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

i) Il livello minimo di tassazione del gasolio utilizzato per i fini di cui all'articolo 11 è fissato a 21 EUR/1000 l e 0,6 EUR/GJ affinché non sia inferiore al livello minimo di tassazione per il gasolio stabilito nella tabella C dell'allegato I della direttiva 2003/96/CE

ii) Il livello minimo di tassazione da applicare ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzato ai fini dell'articolo 11 non dovrebbe essere inferiore al livello minimo di tassazione utilizzato per i fini dell'articolo 9bis. Per questo motivo il livello minimo di tassazione applicabile al gas naturale utilizzato per i fini dell'articolo 11 è fissato a 10,62 EUR/1000 m³ e 0,3 EUR/GJ

iii) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.